



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. - 53073 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. XI

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l'articolo 23, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 che introducono disposizioni in materia di congedo e indennità riconosciuti per l'emergenza COVID-19 ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori autonomi;

VISTO il comma 8 del citato articolo 23 il quale dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo articolo, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTO il comma 10 del citato articolo 23 secondo il quale, sulla base delle domande pervenute per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il successivo comma 11 il quale stabilisce che i benefici di cui all'articolo 23 sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il proprio decreto n. 40265 del 2 aprile 2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 aprile 2020, Ufficio 1, Registrazione 362, con il quale è stata data applicazione al menzionato decreto-legge n. 18 del 2020;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato articolo 23, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Azione 4 Politiche per l'infanzia e la famiglia,

il capitolo n. 3519 denominato “Oneri relativi alle indennità per congedo parentale e al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting da corrispondere per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi”, con una dotazione complessiva pari a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 44, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, in attuazione del menzionato articolo 44, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 26 Politiche per il lavoro – Programma 6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione – Azione 3 Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito, il capitolo n. 2819 denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19”, con una dotazione complessiva pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto 28 marzo 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 31 marzo 2020, al n. 7, registro n. 498, il quale individua in 200 milioni di euro per il 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al menzionato articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione del comma 2 del medesimo art. 44;

VISTO l’articolo 126, comma 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, il quale stabilisce che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal medesimo decreto-legge sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e che il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei relativi esiti, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota del 22 aprile 2020 con la quale l'Ufficio di Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS trasmette la relazione tecnica predisposta in esito al monitoraggio sulla spesa per il congedo parentale e per il voucher baby-sitting di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTA la relazione tecnica presentata dall'INPS, che mostra un più ridotto ricorso alle prestazioni di cui al ripetuto articolo 23 rispetto a quanto previsto;

CONSIDERATO altresì che dalle valutazioni operate nella medesima relazione in funzione del periodo di applicazione della misura si evince che si resterebbe comunque ampiamente entro i limiti di spesa fissati;

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni dell'INPS, si ritiene congruo rideterminare quanto iscritto sul citato capitolo 3519, in attuazione dell'articolo 23, portando lo stanziamento a 929,9 milioni di euro di cui 323,2 milioni di copertura figurativa;

VISTA la nota n. 3641 del 22 aprile 2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede di effettuare una rimodulazione degli stanziamenti mediante una riduzione di 331,2 milioni di euro per il 2020, di cui 131,2 milioni di euro di coperture figurative, sul capitolo 3519, piano gestionale 1, ed il contestuale incremento di 200 milioni di euro per il 2020 sul capitolo 2819;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

VISTO il proprio decreto del 30 dicembre 2019 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2020, vengono disposte le

seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>	€ 331.200.000,00
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	€ 331.200.000,00
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	€ 331.200.000,00
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	€ 331.200.000,00
Politiche per l'infanzia e la famiglia	€ 331.200.000,00
CAP N. 3519 CONG.PAREN. E BONUS BABY-SITTING AI LAVORATORI PRIVATI, AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E AGLI AUTONOMI PER COVID19 (4.3.1)	€ 331.200.000,00

in aumento

<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>	€ 200.000.000,00
1 Politiche per il lavoro (26)	€ 200.000.000,00
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	€ 200.000.000,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE	€ 200.000.000,00
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	€ 200.000.000,00
CAP N. 2819 FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19 (4.3.1)	€ 200.000.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

DMT 53073 2020

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze